

N. 8

V. 210

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

estratto

25

1997

JOVENE EDITORE NAPOLI

of London, 1996) p. xxviii, 554; viii, 555-877; Pl. x; Fig. xiv. [£ 90. \$ 120].

Nuovo strumento di lavoro a disposizione dei romanisti. Nei due tomi, a cura di vari autori, 39 testi tramandati in epigrafi, dalla *Tabula Bembina* alla *Lex de imperio Vespasiani*, e 26 conosciuti attraverso le fonti di tradizione manoscritta, che vanno dalle XII tavole alla *Lex Iunia Vellea*. Per ogni testo, introduzione, bibliografia, traduzione e commento. I testi sono forniti di apparato critico; l'opera è munita di indici finali di termini latini, greci ed oschi.

Giuliano Crifò, *Lezioni di storia del diritto romano* (Bologna, Monduzzi Editore, 1996) p. viii, 384.

Cinque nuovi capitoli, in materia di principato e di giurisprudenza, rispetto all'ed. 1994, segnalata in questa rubrica da *Index 23* (1995) 635.

J. A. Crook, *Legal Advocacy in the Roman World* (London, Gerald Duckworth, 1995) p. vi, 225. [£ 35].

L'a. delinea il ruolo dell'avvocatura nel mondo romano dal II secolo a. C. al V secolo d. C. L'opera è articolata in cinque capitoli preceduti da una parte introduttiva (p. 1-11). Nel I capitolo (p. 13-29), si descrive la funzione dell'avvocato, tenuto a consigliare e difendere la parte in qualità di consulente o patrocinatore, e quindi privo di capacità sostitutiva. Nella concezione romana l'avvocato, infatti, era soprattutto considerato un oratore, e l'eloquenza forense era messa sul medesimo piano dell'eloquenza politica, come mezzo efficacissimo di ascesa cui ricorrevano uomini le cui personali doti d'intelligenza e d'ambizione spingevano ad intraprendere la carriera politica. Le funzioni dell'avvocato moderno erano divise tra il *iuris consultus*, cioè colui che studiava le questioni di diritto pertinenti alla causa e consigliava la parte sul modo migliore di formulare la domanda giudiziale o d'impostare la sua difesa, e l'*orator* che non aveva necessariamente una conoscenza profonda del diritto, ma accompagnava al processo la parte senza rappresentarla, bensì prestandole la propria eloquenza di difensore in particolare dinanzi al magistrato. Nel II capitolo (p. 30-57) *Prior Greco-Roman questions*, l'a. si ripropone, invece, di confrontare la realtà delle corti romane con quella greca. Nel III capitolo (p. 58-118) *Advocacy in the papyri: the under exploited source*, l'a. si sofferma sull'importanza del contenuto dei papiri: richieste di parti o copie di orazioni di avvocati, riferimenti a casi in cui l'avvocato del querelante apre il procedimento soffermandosi sulla pretesa del proprio assistito, ricorsi contro il prelievo tributario, e la violenza cui spesso si ricorreva come strumento di potere. Il IV capitolo (p. 119-171), *Advocacy in the traditional material* valuta l'avvocatura in base alle fonti tradizionali pervenute ed è diviso in due sezioni principali: *The uses of advocacy to client and advocate* e *Usus iudiciorum, the practice of the courts*, soffermandosi sulle fasi del procedimento processuale. In particolare evidenza sono poste le opere giudiziarie di Cicerone, incline a fare del diritto un'arte. Seguono poi quattro *excursus* che forniscono interessanti panoramiche sulla specificità della terminologia adottata nell'avvocatura, sul concetto di rappresentanza, sulle relazio-

ni instaurate tra le scuole di retorica e su Quintiliano come fonte di cognizione. Nel V capitolo (p. 172-197), infine, l'a. sottolinea come l'avvocatura, durante il principato, sia divenuta parte integrante del complesso apparato burocratico, ma non abbia mai perso la sua vitalità. L'opera si chiude con indici e bibliografia (p. 198-219). [VALERIA CARRO]

Maria Floriana Cursi, *La struttura del « postliminium » nella repubblica e nel principato*, « Università di Roma 'La Sapienza'. Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano e dei diritti dell'Oriente mediterraneo, 73 » (Napoli, Jovene Editore, 1996) p. xvi, 370. [Lit. 58.000].

Due le parti, che si snodano in quindici capitoli. L'a. manifesta nell'introduzione la volontà di concentrare l'attenzione più che sugli effetti, sui presupposti di applicazione, alquanto trascurati in dottrina, per « definire il criterio di funzionamento del *postliminium* in chiave storica, dalle forme più risalenti, ispirate al rispetto della consuetudine... a quelle più recenti, caratterizzate dalla supremazia romana nel rapporto con gli altri popoli » (p. 5).

Nella prima parte, l'evoluzione dell'istituto con riferimento ai *cives*, nel periodo repubblicano e nel principato, attraverso le testimonianze di fonti giuridiche e letterarie, in *primis* la definizione di Elio Gallo, presente nell'epitome festina del *De verborum, quae ad ius (civile) pertinent, significatione* di Verrico Flacco (Fest. s.v. *postliminium* 244 L.). I richiami presenti nelle fonti pongono in evidenza, sin da età risalente, la coesistenza accanto al *postliminium* da *captivitas*, di altre ipotesi, sia legate alla cattura da parte di un popolo straniero non dichiarato formalmente *hostis* a seguito di rituale feziale, sia al caso di migrazione volontaria. Inoltre, attestano come nel corso del tempo, forse già alla fine dell'età repubblicana, i *prudentes* abbiano elaborato, in forma casistica, una serie di requisiti funzionali che si vanno aggiungendo a quello iniziale, poggiante sul mero attraversamento materiale del confine. Esempio è l'episodio, riportato da Cicerone (Cic. *Balb.* 11.28) e da Pomponio (Pomp. 37 ad *Q. Muc.* D. 49.15.5.3), dell'interprete Menandro, in cui l'*animus remanendi* osta alla *mutatio civitatis*; o quello, richiamato anche da Modestino (Modest. 3 reg. D. 49.15.4), del console Mancino che, pur tornando in patria, riacquista la cittadinanza solo grazie ad una apposita *lex de civitate*. L'a. cerca di inquadrare il funzionamento dell'istituto per i *liberi* che rientrano in patria a seguito di *redemptio ab hostibus* e ne precisa i contorni, passando alla disamina di casi in cui esso non trova applicazione.

Nella seconda parte lo studio prosegue con riferimento alle *res* e ai *servi*, considerati questi ultimi dai giuristi romani *homines* quanto alla funzione, ma *res* quanto agli effetti del *postliminium*; si sofferma sul regime della *redemptio* dello schiavo, ad opera di terzi, prima e dopo la *constitutio de redemptis*, provvedimento imperiale citato esclusivamente da Trifonino (Tryph. 4 *disp.* D. 49.15.12), databile secondo la dottrina prevalente nel II sec. d.C., il quale regola i rapporti tra riscattante, servo riscattato e *dominus* originario. Dalle fonti si evince che solo le cose destinate all'uso bellico possono essere oggetto di applicazione del *postliminium*. Marcello (Marc. 39 *dig.* D. 49.15.2.2) afferma infatti che è possibile, in questo modo, recuperare le sole navi da guerra e da carico militare, nonché *equi* e *muli*, utilissimi nelle battaglie terrestri, ma esclude le armi, in quanto perse con infamia dai *milites romani*, e le navi da pesca e da corsa. Quindi, si affronta la problematica inerente alla pos-